

UNIERSYTET WROCLAWSKI

Bibl. Wydz. Prawa i Admin.

60082

Dott. LUDWIK DWORZAK

Diritto penale nell'Università di Leopoli (Polonia)

La riforma penitenziaria in Polonia

ESTRATTO dalla "RIVISTA DI DIRITTO PENITENZIARIO"
N. 4 Luglio-Agosto 1932 - Anno X



ROMA
TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE
1932

Dott. LUDWIK DWORZAK

Docente di diritto penale nell'Università di Leopoli (Polonia)

La riforma penitenziaria in Polonia

ESTRATTO dalla "RIVISTA DI DIRITTO PENITENZIARIO",
N. 4 Luglio-Agosto 1932 - Anno X



ROMA
TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE
1932



60082

RIASSUNTO

DWORZAK L. — *La riforma penitenziaria in Polonia.*

L' A. sottolinea l' importanza della nuova riforma penitenziaria polacca basata sul dect. to presidenziale del 7 marzo 1928 n. 272 e regolamento penitenziario del 20 giugno 1931 n. 577.

Si ferma più specialmente ad esaminare il metodo della ripartizione dei detenuti, la normalizzazione dei precetti disciplinari, l' attuazione dei mezzi educativi e correttivi.

Egli esamina le disposizioni concernenti l' organizzazione degli stabilimenti speciali, cioè gli stabilimenti a sistema progressivo, gli stabilimenti d' isolamento e l' organizzazione degli stabilimenti per minori fino a 17 anni.

Dopo aver delineato il sistema attuale dell' esecuzione delle pene detentive in Polonia, l' A. prende in esame i lavori preparatori per la creazione di stabilimenti per le misure di sicurezza che sono previste nel progetto del codice penale polacco.

ZUSAMMENFASSUNG

DWORZAK L. — *Die Reform des polnischen Strafvollzugs.*

Der Verfasser hebt die Bedeutung der auf dem Praesidentialdekret vom 7. Maerz 1928, N. 272, gestuetzten Reform des polnischen Strafvollzugsrechtes und der einschlägigen Ausführungsbestimmungen vom 20. Juni 1931, N. 577, hervor.

Er verweilt besonders bei der Untersuchung der Einteilung der Strafgefangenen, bei der Normalisierung der Disziplinarvorschriften und bei der Nutzanwendung der Erziehungs- und Besserungs-Massnahmen und den Bestimmungen ueber die Organisation der Spezial-Anstalten.

RÉSUMÉ

DWORZAK L. — *La réforme pénitentiaire en Pologne.*

L' Auteur relève la grande importance de la réforme pénitentiaire polonaise, basée sur le décret présidentiel du 17 mars 1928, n. 272 et sur le règlement pénitentiaire du 20 juin 1931 n. 577.

Il s' attarde tout spécialement à examiner la méthode de la répartition des détenus, la normalisation des ordonnances disciplinaires, et l' actuation des mesures éducatives et correctionnelles prévues dans le texte de ladite réforme. Il passe ensuite à l' explication des dispositions se référant à l' organisation des instituts de réclusion spéciaux.

Après avoir tracé le système exécutif actuellement en vigueur en Pologne pour les peines détentives, l' Auteur donne un aperçu des travaux préparatifs à la création des établissements pour les mesures de sureté, prévues dans le projet du nouveau code pénal polonais.

ABSTRACT

DWORZAK L. — *The penitential reform in Poland.*

The Author underlines the importance of the new penitential reform in Poland, founded on the presidential decree of 7.th March 1928, N. 272, and on the penitentiary by-laws of 20.th June 1931, N. 577.

He stops specially for examining the method of the division of the prisoners, the normalisation of the disciplinary rules, the actuation of the educative and corrective means.

He examines the dispositions concerning the organisation of the special establishments, viz : the establishments

Nach einer gedraengten Uebersicht ueber das derzeit in Polen giltige Strafvollzugs-System, geht der Verfasser zu einer Besprechung der vorbereitenden Arbeiten fuer die Schaffung von Anstalten fuer die Anwendung von Sicherheitsmassnahmen ueber, wie sie im neuen Entwurf des polnischen Strafgesetzbuches vorgesehen sind.

based on the progressive system, the isolation establishments, and the organisation of the establishments for minors until to 17 years of age.

After having delineated the present system of the execution of the detentive pains in Poland, the A. examines the preparative works for the institution of establishments for the surety measures foreseen in the project of the polish penal code.



LA RIFORMA PENITENZIARIA IN POLONIA

1. — L'impellente necessità di unificare le norme penitenziarie in Polonia e particolarmente la sostituzione degli inveterati regolamenti delle tre Potenze, che si spartivano il territorio polacco, con un nuovo diritto nazionale, rispondente ai postulati dei moderni criteri in questo campo, ebbe per conseguenza che si procedette all'integrale riorganizzazione penitenziaria in tutta la Polonia unificata, prima ancora della pubblicazione del nuovo codice penale.

Le deliberazioni fondamentali riferentisi alla nuova organizzazione furono raccolte nel decreto presidenziale del 7 marzo 1928, n. 272, col quale, nel contempo, si incaricava il Ministro della giustizia di emanare norme particolareggiate. In esecuzione di questo decreto, il Ministro della giustizia pubblicò il *regolamento penitenziario* del 20 giugno 1931, n. 577, il quale entrò in vigore in data 1° ottobre 1931.

Il decreto presidenziale e il regolamento messo in vigore dal Ministro della giustizia formano dunque la base dell'odierna organizzazione penitenziaria polacca.

E' bene però tenere presente che a tutt'oggi vige o in Polonia tre codici penali: quello russo del 1903, l'austriaco del 1852 e quello tedesco del 1871, e che il progetto del codice penale polacco non ha ancora esecuzione. In conseguenza di tale stato di cose, le disposizioni ministeriali relative all'organizzazione penitenziaria dovettero tener conto del diritto vigente. Allorchè entrerà in vigore il codice nazionale, l'esecuzione penale dovrà subire ulteriori modificazioni, poichè questo nuovo codice introduce una serie di istituti non contemplati dal vecchio diritto, fra i quali, ad esempio, le misure di sicurezza. Non si volle però indugiare rinviando la organizzazione penitenziaria alla pubblicazione del

nuovo codice penale, perchè si partì dal giusto criterio che oggi il centro di gravità del problema penale è nell'esecuzione. Riorganizzando pertanto l'esecuzione delle pene si mirava a predisporre una rapida introduzione del nuovo codice penale.

In questo breve esposto dei capisaldi della nuova legislazione penitenziaria polacca cercherò di dimostrare che la riforma procedette infatti sulla linea delle più moderne tendenze, cosicchè, al momento in cui entrerà in vigore il nuovo codice penale, non si tratterà di costruire una nuova organizzazione penitenziaria, ma soltanto di sviluppare e di completare quella già in atto, creando, in più, gli stabilimenti per le misure di sicurezza.

Occorre infine rilevare che la riforma penitenziaria polacca si collega strettamente con la unificazione della procedura penale (19 marzo 1928, in vigore dal 1° luglio 1929), poichè nel codice di procedura penale vi è una serie di disposizioni relative all'esecuzione penale.

Passando all'organizzazione penitenziaria in Polonia debbo fin da principio rilevare che, nei limiti di un breve cenno, non posso indugiarmi sui particolari contenuti nei 72 articoli del decreto presidenziale e nei 291 paragrafi del regolamento penitenziario ministeriale. Mi limiterò quindi ad esporre nei loro tratti più salienti quei criteri e quei concetti fondamentali, che diedero l'indirizzo alla riforma in parola.

2. — Tutti gli stabilimenti di pena e gli istituti di correzione educativa sono alla diretta dipendenza del Ministero della giustizia. Presso il Ministero esiste uno speciale dipartimento, che, col nome di Dipartimento penale, disbriga tutti gli affari relativi alle questioni penitenziarie. Tale dipartimento è diviso in tre sezioni :

- a) sezione dell'amministrazione carceraria e delle ispezioni ;
- b) sezione per i lavori dei carcerati ;
- c) sezione penale.

La sezione amministrativa dirige gli affari dell'organizzazione penitenziaria, dell'economato, dell'igiene nelle carceri ; essa provvede alle ispezioni e tratta infine le questioni attinenti al personale carcerario.

La sezione del lavoro predispose e controlla i lavori dei carcerati, effettua l'acquisto all'ingrosso delle materie prime ed organizza anche lo smercio dei prodotti.

La sezione penale ha il compito di dar corso agli affari concernenti la grazia, l'amnistia, la liberazione condizionale ecc.

Il Ministro della giustizia ha la direzione generale ed il controllo degli istituti penali, che esercita per il tramite di appositi ispettori. Indipendentemente da tali funzioni degli ispettori, le vigenti disposizioni affidano ai rappresentanti del p. m. la sorveglianza penitenziaria, e particolarmente il diritto di vegliare sulla legalità delle carcerazioni e sulla legale esecuzione della pena o dell'arresto preventivo.

Oltre alla sovrintendenza generale effettuata dal Ministro della giustizia sono stati introdotti dei controlli speciali e cioè il controllo scolastico e il controllo sanitario; il primo esercitato da organi del Ministero degli affari di culto e della pubblica istruzione, il secondo dagli organi sanitari delle autorità amministrative.

Il sopradetto ordinamento della direzione e dell'ispezione generale, indicano già di per sè che la nuova organizzazione cerca di porre in primo piano la funzione correttiva, senza deviare dalla concezione giuridica ed affidando la direzione generale e suprema al Ministro della giustizia; il legislatore polacco non esita però ad investire del controllo scolastico (e, come vedremo appresso, all'istruzione si dà somma importanza) gli organi competenti e cioè le autorità scolastiche.

Nel ruolo del personale carcerario sono compresi:

a) il direttore capo dello stabilimento penitenziario, quale dirigente di esso. Egli è preposto allo stabilimento e dirige tutti i particolari del servizio interno;

b) gli assistenti del direttore, i quali hanno il compito di coadiuvare il capo dello stabilimento nella direzione dei vari reparti (l'amministrativo, l'educativo, quello del lavoro dei carcerati e l'economato);

c) il personale d'ufficio;

d) i funzionari subalterni: agenti di custodia, guardiani, e guardiane;

e) i cappellani, i medici e gli insegnanti.

Il legislatore polacco, nel comprendere ed avvalorare l'importanza dell'interessamento sociale ai problemi penitenziari, introduce dei rappresentanti della società nell'amministrazione carceraria stessa sotto forma di comitati penitenziari. Tali comitati, composti di cinque membri (del procuratore come presidente, del direttore dello stabilimento e di tre persone nominate dal Ministro

della giustizia) cooperano colle autorità carcerarie nel campo della tutela morale, dell'istruzione e del lavoro. Inoltre il comitato penitenziario emette il suo parere sui casi di liberazione condizionale e di grazia, nonchè sull'opportunità o meno dell'avanzamento o della retrocessione di grado del detenuto negli stabilimenti ordinati a sistema progressivo, e si occupa infine di assicurare ai liberati dal carcere i mezzi di sostentamento.

Anche sulla cooperazione delle società di patronato penitenziario conta il legislatore polacco che permette ai loro membri di visitare i carcerati, di organizzare conferenze e trattenimenti e affida loro la tutela dei liberati, dei figli dei detenuti, ecc.

3. — Notevole importanza viene data dalle disposizioni penitenziarie polacche all'opportuna attuazione della ripartizione dei detenuti.

Oltre alla divisione degli stabilimenti di pena in tre classi e cioè :

a) carceri di I^a classe, della capacità di oltre 450 individui, in massima condannati a pene eccedenti i tre anni ;

b) carceri di II^a classe, della capacità da 150 a 450 individui condannati a pene da uno a tre anni ;

c) carceri di III^a classe, della capacità fino a 150 individui condannati a non oltre un anno di detenzione, e carceri di pretura.

Le nuove norme prevedono *speciali* stabilimenti penitenziari (o almeno reparti separati) per :

1) detenuti di sesso femminile ;

2) minorenni fino ai 17 anni ;

3) detenuti in custodia preventiva ;

4) recidivi ;

infine reparti speciali per condannati a pene di varia durata, inflitte in virtù dei tre codici penali tuttora vigenti.

Come criterio di ripartizione le nuove disposizioni obbligano a considerare l'età del detenuto, la specie del delitto e della pena, il livello morale del condannato, le sue condizioni sociali, ecc. E' da notare inoltre una serie di disposizioni aventi lo scopo di eliminare tra i detenuti un'influenza negativa e demoralizzatrice degli uni sugli altri ; in particolare non è lecito tenere recidivi, condannati per delitti di cui i motivi risultarono notevolmente bassi, in una parola, individui che si crede potrebbero esercitare influenza disgregante, insieme con detenuti che non rientrano in tali ca-

tegorie. I condannati per la prima volta devono essere tenuti a parte; le donne di facili costumi e di disonesta professione non devono stare in contatto con le altre condannate, ecc. Vi sono inoltre varie disposizioni ispirate motivi d'igiene, come, ad esempio, quelle che prevedono reparti speciali per madri che hanno con sè dei bambini, che vietano il contatto di ammalati, specialmente tubercolotici, con individui sani.

La più importante e la più sostanziale riforma dell'organizzazione penitenziaria polacca è però l'introduzione delle *carceri a sistema progressivo* e degli *stabilimenti d'isolamento*, di cui esamineremo l'organizzazione particolare nei capitoli seguenti.

E' d'uopo pertanto rilevare subito che il legislatore polacco, avendo per obbiettivo di ottenere che lo stabilimento di pena prepari il detenuto ad una vita ordinata e conforme alle leggi nello stato di libertà, dà importanza primaria alla ripartizione dei condannati e al " sistema progressivo „.

4. — Le disposizioni polacche, tenendo conto del fatto che la segregazione assoluta spesso influisce negativamente sullo stato psichico del detenuto ostacolando la sua preparazione per la vita normale in libertà, determinano con precisione i casi in cui un detenuto debba essere tenuto in cella.

La segregazione in cella individuale è prevista soltanto in tre casi; debbono venir collocati in cella separata: i sacerdoti di tutte le confessioni condannati a qualsiasi pena, all'infuori dell'ergastolo (intendasi dire tanto quello a tempo quanto quello a vita), i detenuti in custodia preventiva su richiesta delle autorità giudiziarie, e, infine, i condannati ai quali la sentenza infligge esplicitamente la detenzione cellulare.

Inoltre, in determinati casi, il direttore dello stabilimento di pena, fondandosi sugli atti, sul carattere particolare del delitto e sull'osservazione del detenuto, può ordinare la collocazione in cella di recidivi, di delinquenti pericolosi sospetti di voler compiere un'evasione e particolarmente di quelli giudicati di deplorabile influenza sui loro compagni; in tal caso però la segregazione in cella non può oltrepassare i *tre mesi* di durata.

L'isolamento in cella può anche venire applicato quale castigo disciplinare, oppure, per i primi tre mesi, negli stabilimenti a sistema progressivo (relativamente ai recidivi) nonchè negli stabilimenti d'isolamento.

La collocazione in cella implica nel contempo (eccetto negli stabilimenti d'isolamento) la segregazione dei detenuti durante le passeggiate, le funzioni religiose, il lavoro, l'insegnamento scolastico, nonché in tutte le altre funzioni previste per i carcerati ed attuate fuori cella.

Infine il regolamento prevede la possibilità del collocamento del detenuto in cella isolata per suo proprio desiderio, motivato dall'influenza demoralizzante dell'ambiente o dal disagio che potesse derivare al carcerato dalla compagnia di altri detenuti.

Questo è l'aspetto che presenta il sistema dell'isolamento nell'organizzazione penitenziaria polacca. In pari tempo è stato attuato il sistema di vita in comune con un' oculata ripartizione, della quale si è parlato antecedentemente.

Merita infine accennare che vige la prescrizione che le celle comuni devono essere occupate da non meno di tre individui per ovviare a possibili aberrazioni sessuali.

5. — Le disposizioni ripetutamente richiamate hanno esattamente regolato inoltre la procedura della consegna, della messa in libertà dei condannati, le loro scorte e i trasporti; fanno seguito poi le norme di servizio interno regolanti l'orario giornaliero, le passeggiate, la convivenza dei detenuti, il modo per inoltrare domande e lagnanze, ecc.

Anche il trattamento alimentare dei detenuti è stato esattamente regolato sul criterio della standardizzazione in calorie (2400 calorie per gli oziosi, 3000 calorie per gli occupati in lavori, per le gestanti, e le allattanti, 4000 calorie per gli ammalati); il medico addetto allo stabilimento può, per i singoli detenuti, raccomandare un differente genere di alimentazione. I detenuti possono anche, previa autorizzazione del direttore dello stabilimento, ricevere dall'esterno (1) o acquistare, due volte al mese, in limiti ragionevoli, prodotti alimentari (specificati in apposito elenco). I detenuti di confessione israelitica possono ricevere per i loro giorni festivi alimenti rispondenti al rito. Il trattamento alimentare viene corrisposto ai detenuti a carico del tesoro di Stato; soltanto i condannati ad arresto o prigione di Stato, i sacerdoti condannati a pene minori (all'infuori dell'ergastolo) e, infine, gli imputati

(1) Nei primi mesi (1, 3, 6 a seconda della durata della pena) oppure se trattasi di recidivi tale autorizzazione può essere data soltanto agli ammalati.

possono nutrirsi con alimenti propri. I detenuti della medesima categoria possono anche servirsi di biancheria propria; gli altri invece possono godere di tale facilitazione soltanto in seguito a parere del medico addetto.

Ugualmente sono state disciplinate le relazioni dei detenuti col mondo esterno. Ai carcerati è permesso ricevere visite ed essere in corrispondenza nei limiti esattamente stabiliti (2); di tale diritto il detenuto può essere privato soltanto a titolo di punizione disciplinare. Al detenuto che tiene buona condotta il direttore può permettere di ricevere visite più frequenti.

6. — Prescindendo dall'espone le disposizioni vigenti per impedire le evasioni e il turbamento dell'ordine interno, mi fermerò invece più a lungo sul regolamento di disciplina. Credo che una adeguata normalizzazione dei precetti disciplinari abbia nell'organizzazione penitenziaria un'importanza essenziale. L'emanare una legge che preveda le varie punizioni disciplinari conferendo loro in tal modo un carattere di sicura legalità, dà a tutta la disciplina penitenziaria una base più autorevole. E' d'uopo dunque rilevare che il legislatore polacco regolò nel decreto presidenziale le prescrizioni fondamentali relative alle punizioni disciplinari, alle facilitazioni ed alle ricompense, mentre il regolamento penitenziario sviluppò poi in particolare tali prescrizioni. Così vi riscontriamo elencate le punizioni disciplinari, le trasgressioni disciplinari esattamente definite con la rispettiva sanzione, le disposizioni relative alla recidiva, alle circostanze aggravanti, al procedimento disciplinare (le punizioni sono inflitte dal direttore dello stabilimento), ai reclami (sui quali decide il p. m.), all'ingerenza del medico nell'applicazione delle punizioni, infine all'obbligo di presentare al Ministero della giustizia un elenco trimestrale delle punizioni inflitte.

Con la stessa precisione sono state disciplinate le disposizioni relative alla concessione di facilitazioni e di ricompense ai carcerati.

(2) I condannati alla pena di arresto oppure alla prigione di Stato hanno diritto di ricevere visite e di spedire una lettera e riceverne due, una volta alla settimana; tutte le altre categorie, una volta al mese.

7. — Una speciale attenzione dedica la legislazione penitenziaria polacca ai mezzi educativi e correttivi, che si raccolgono in quattro gruppi :

- a) attività diretta alla tutela spirituale ;
- b) attività culturale e istruttiva ;
- c) educazione fisica ;
- d) organizzazione del lavoro.

Ad a) Si dà la possibilità ai detenuti di ricevere gli insegnamenti morali e i conforti religiosi. A tale missione sono chiamati i cappellani che debbono officiare nelle funzioni religiose, predicare, visitare i detenuti nelle celle, impartire l'insegnamento religioso nelle scuole dell'istituto, ecc.. Come da un lato il legislatore rileva l'importanza della religione per la rinascita morale del detenuto, così dall'altro, d'accordo con le norme della costituzione polacca, riconosce la libertà di confessione e perciò lascia ai detenuti piena libertà di partecipare o meno alle pratiche religiose.

A b) L'attività culturale-istruttiva consiste nella lotta contro l'analfabetismo dei detenuti, nell'allargare l'orizzonte mentale di questi, nell'elevare il loro livello etico, nonchè nello sviluppare la loro coscienza sociale. A tale scopo, per i singoli stabilimenti, sono nominati degli insegnanti carcerari, i quali oltre alla presentazione di titoli adeguati (istruzione e pratica pedagogica), sono tenuti a sottostare presso il Ministero della giustizia ad un apposito esame sulle scienze penitenziarie. L'attività culturale-istruttiva si divide in *insegnamento scolastico* ed *istruzione extra scolastica*.

L'*insegnamento scolastico*, impartito in appositi locali dell'istituto abbraccia :

- 1) Insegnamento di cultura generale (religione, lettura, scrittura, aritmetica, geometria, storia e geografia, scienze naturali, cognizioni sulla Polonia contemporanea).
- 2) Corsi speciali d'istruzione superiore.
- 3) Corsi professionali (agricoli, ortofrutticoli, artigiani, industriali).

I corsi di cui ai numeri 2 e 3 sono organizzati soltanto in alcuni penitenziari, in cui sono temporaneamente trasferiti i detenuti idonei.

All'obbligo dell'insegnamento scolastico sottostanno :

a) i minorenni ;

b) gli adulti condannati a detenzione oltre i sei mesi e che non abbiano oltrepassati i quarant'anni e non siano in possesso della licenza della quarta classe.

Tutti gli altri possono partecipare all'insegnamento scolastico previo opportuno permesso.

Tra le disposizioni di cui sopra, ricordiamo anche quelle riguardanti la ripartizione in classi, quelle concernenti gli esami, ecc.. Il regolamento stabilisce anche il metodo dell'insegnamento, prescrivendo che quest'ultimo debba essere fatto con mezzi pratico-dimostrativi servendosi di attrezzi didattici, di proiezioni con lanterna magica e cinematografiche. L'insegnamento negli stabilimenti penitenziari è stato considerato come un fattore educativo correttivo ed è perciò che i detenuti i quali dimostrino diligenza e soddisfacenti progressi nell'istruzione ricevono dei distintivi da apporsi sulle maniche o sul colletto.

In caso di condotta esemplare, coloro che hanno tali distintivi ottengono facilitazioni e ricompense (libri) e possono avanzare di grado nelle prigioni a sistema progressivo. In tal modo l'insegnamento, assieme coll'organizzazione del lavoro, la tutela spirituale e l'educazione fisica si armonizzano in un vasto piano di metodo per la rinascita morale e sociale dei detenuti.

L'*insegnamento extra-scolastico* consiste nell'organizzare per i detenuti conferenze, trattenimenti, circoli d'istruzione complementare e musicale, rappresentazioni teatrali, cinematografiche, concerti, audizioni radiofoniche e infine nel diffondere l'interesse per la lettura.

La concessione dei libri viene fatta dalla biblioteca centrale del Ministero della giustizia nonchè dalle biblioteche locali dei singoli penitenziari. La biblioteca centrale vigila acciocchè le biblioteche penitenziarie siano adeguatamente dotate, impartisce direttive ed istruzioni, rifornisce le biblioteche locali e dà in prestito a quelle alcune collezioni di libri.

Grande importanza danno le disposizioni penitenziarie polacche al risveglio dell'interesse e della passione per il libro mediante conferenze e dando inoltre consigli, opportune direttive, ecc.. Il detenuto non può ottenere contemporaneamente più di due libri e cioè uno di lettura amena ed uno scientifico, mentre i detenuti in cella possono riceverne due di ciascuna categoria.

Inoltre possono venire istituite sale di lettura fisse, alle dipendenze degli insegnanti, della società di patronato penitenziario, o, anche, degli istituti di cultura, nelle quali i detenuti oltre al prestito normale hanno la possibilità di sfogliare varie pubblicazioni. Infine è anche permesso ai detenuti di ricevere libri e riviste dall'esterno sempre che, per il loro contenuto, esse non importino un turbamento della vita normale penitenziaria e non abbiano influenza negativa sull'attuazione dei fini educativi e correttivi.

A c) Il legislatore polacco, pienamente comprendendo che al postulato educativo e correttivo si connettono strettamente anche i postulati dell'igiene secondo il principio "*mens sana in corpore sano*", diede un'importanza non minore all'educazione fisica dei detenuti. Essa influisce nello sviluppo del senso di disciplina nonchè nell'eliminazione dell'influenza negativa che potrebbe avere sulla salute dei detenuti la privazione della libertà, che cerca di sostituire, per quanto possibile, con esercizi ginnastici; sono perciò prescritte nei penitenziari palestre di ginnastica e campi sportivi, e gli esercizi devono essere diretti da funzionari appositamente preposti e sotto la sorveglianza del medico addetto allo stabilimento.

A d) La legislazione polacca considera come uno dei principali mezzi di correzione un lavoro utile, del quale già HOWARD disse "*make the man diligent and they will be honest*". Perciò anche il regolamento penitenziario spiega come l'occupazione dei detenuti abbia per scopo di prepararli ad una onesta vita futura nella società inculcando l'amore per il lavoro e insegnando un mestiere utile, adeguato a quello esercitato in libertà.

I detenuti vengono occupati in tre modi:

a) nelle officine e negli stabilimenti industriali dei penitenziari;

b) nelle aziende agricole e orto-frutticole dei medesimi stabilimenti;

c) mediante appalti di lavori per conto di privati.

Il lavoro è obbligatorio (1) e viene data una grande importanza alla distribuzione individuale di esso; infatti le disposizioni penitenziarie polacche stabiliscono che si debba considerare,

(1) E' vietato però occupare donne incinte a partire del settimo mese di gravidanza fino a due mesi dopo il parto; è ugualmente illecito occupare in lavori pesanti i minorenni fino ai 17 anni.

nella distribuzione del lavoro, il genere e la durata della pena, l'età, il sesso, le condizioni di salute, il livello d'istruzione generale e professionale, l'intelligenza, l'occupazione antecedente, l'occupazione progettata dopo la liberazione ed infine l'inclinazione dell'individuo ad un dato genere di lavoro. Risulta dunque dalle sovraccennate disposizioni che si tratta di dare effettivamente al lavoro un compito educativo e che, ispirando l'amore per l'operosità, si dà, dall'altro lato, al detenuto la possibilità di guadagnare nella vita libera, ovviando a ciò che intorno al 1870 disse l'ispettore generale delle carceri del Belgio, J. STEVENS, che, cioè, il detenuto di solito produce "*une marchandise spéciale*" di cui la conseguenza è "*que le détenu qui sort de prison sait faire une paire de souliers militaires, mais il est incapable, par exemple, de confectionner des chaussures pour le commerce*".

Il legislatore polacco è andato anzi ancora oltre, permettendo al carcerato che prima della pena si occupava di lavoro scientifico di continuare a svolgere la sua attività in questo campo in quanto lo consentano le condizioni particolari dello stabilimento. L'organizzazione del lavoro nei penitenziari polacchi, dovendo avere soprattutto il carattere di misura educativa che prepari ad una vita nuova su piede libero, pone particolare cura all'addestramento professionale dei detenuti nelle officine, nell'agricoltura, nell'orticoltura nonchè in corsi speciali di artigianato.

Tale organizzazione del lavoro penitenziario deve inoltre rispondere alle disposizioni generali sanitarie, dell'igiene, della sicurezza e alla legislazione generale relativa al lavoro.

Il detenuto riceve per il suo lavoro una remunerazione, che viene riportata sull'apposito libretto di lavoro. La metà di questa remunerazione resta a libera disposizione del carcerato per le sue spese (nei limiti ammessi dal regolamento), mentre dell'altra metà il detenuto non può disporre se non quando sarà in libertà. Al detenuto che lavora può esser concesso un premio in danaro, oltre all'ordinaria remunerazione. L'uno e l'altra sono esenti da pignoramento.

8. — Tale è nei suoi tratti salienti l'organizzazione penitenziaria in Polonia. Abbiamo finora esaminato le disposizioni di indole generale; passiamo ora ad alcune disposizioni particolari: sono appunto quest'ultime che danno all'organizzazione polacca un carattere tutto proprio.

La legislazione polacca contempla disposizioni particolari :

1) per i condannati all'arresto, a prigione di Stato, nonché ad altre pene per reati non motivati da cupidigia o da altri bassi stimoli ;

2) per i detenuti che scontano la pena secondo il sistema progressivo ;

3) per i reclusi in stabilimenti d'isolamento ;

4) per i condannati sacerdoti e frati ;

5) per i minorenni.

Non c'indugeremo sui punti 1 e 4. Basterà rilevare che il legislatore ha voluto, con una serie di particolari disposizioni, che ai detenuti che commettono reati non derivanti da bassi motivi (ad es. ai detenuti politici), nonché ai condannati che nella società avevano una situazione speciale derivante dal fatto che era loro affidata la cura delle anime, siano accordate speciali facilitazioni, quel che la legislazione anche prevede. Sarà utile invece fermarsi alquanto sull'organizzazione dei penitenziari a sistema progressivo, degli stabilimenti d'isolamento e degli stabilimenti per minorenni.

9. — Il sistema progressivo viene applicato per i detenuti condannati a una pena superiore ai tre anni ; il sistema stesso si propone di preparare gradatamente il detenuto a una vita conforme alle leggi allorquando sarà rimesso in libertà ; il legislatore polacco mira a raggiungere lo scopo attraverso tre vie :

a) mediante una classificazione secondo le caratteristiche individuali, l'età, i motivi del delitto, le condanne precedenti e la durata della pena ;

b) mediante la divisione in classi con susseguente graduale miglioramento delle condizioni di vita penitenziaria, con l'aumento cioè delle facilitazioni a seconda del grado di correzione raggiunto dall'individuo ;

c) mediante il lavoro obbligatorio, l'istruzione generale o professionale e, infine, l'educazione morale e religiosa.

I detenuti passano per tre classi. Nella prima il condannato rimane almeno sei mesi e se recidivo un anno con segregazione completa durante i primi tre mesi. Il minimo di durata per le susseguenti due classi viene calcolato come segue : dalla pena intera sono detratti il carcere preventivo, un terzo della durata della pena, corrispondente al tempo che eventualmente sarà trascorso in libertà condizionale, e, infine, il periodo passato nella prima classe ; quanto resta della durata della pena si divide in

due parti uguali, ciascuna delle quali rappresenta il tempo minimo da trascorrersi nel 2° e nel 3° periodo.

Il criterio che regola il passaggio del detenuto alla classe superiore (avanzamento) o viceversa (retrocessione) è basato sul numero dei punti ottenuti per la buona condotta, per la diligenza e per i progressi nell'istruzione. Tali punti sono assegnati dal direttore dello stabilimento, previo parere del cappellano, degli insegnanti, nonchè dei vicedirettori. Sull'avanzamento o sulla retrocessione decide il direttore.

Sempre rispettando la divisione in classi, i detenuti potranno inoltre essere tenuti in separati reparti. Essi si distinguono tra di loro mediante appositi distintivi.

Col trasferimento del detenuto da una classe inferiore ad una superiore, si collega un graduale miglioramento delle condizioni di vita ed un più ampio diritto a facilitazioni (secondo una precisa disposizione del regolamento).

Si noti che i detenuti della terza classe, che ottengono il numero prescritto di punti stabilito per tale classe, e che hanno scontato almeno due terzi della pena, possono essere proposti per la liberazione condizionale prima della scadenza della pena. I detenuti che non dimostrano invece miglioramento alcuno, o che, per la cattiva condotta, costituiscono un elemento corruttore, vengono trasferiti agli stabilimenti d'isolamento.

10. — Negli stabilimenti d'isolamento sono collocati i delinquenti professionali, gli abituali, i recidivi ed i puniti disciplinarmente, sui quali i principi educativo-istruuttivi non ebbero effetto, e che hanno un'influenza nociva sui compagni. E' vietato destinare agli stabilimenti d'isolamento sacerdoti, donne, condannati ad arresto, a prigione di Stato, detenuti minori di 21 anni e imputati. Sul trasferimento dei detenuti negli stabilimenti d'isolamento decide il Ministro della giustizia.

Negli stabilimenti d'isolamento i carcerati sono divisi in due classi. Il loro passaggio dalla prima alla seconda dipende dal miglioramento dimostrato.

Ciò prova che anche negli stabilimenti d'isolamento si è voluto introdurre il fattore correttivo servendosi del sistema progressivo. Il recluso in uno stabilimento d'isolamento quindi, che si comporti esemp'armente, ha la possibilità di passare nella 2^a classe dopo tre mesi e di beneficiare, con ciò, del regolamento

assai meno rigoroso (1) vigente in questa classe superiore; se poi perdura nel suo miglioramento, può, dopo nove mesi, essere rimandato nello stabilimento comune.

Gli stabilimenti d'isolamento sono organizzati come stabilimenti di disciplina predisposti per dati tipi di delinquenti; però anche in essi è data particolare importanza al miglioramento dell'individuo, mediante mezzi appropriati speciali. Così nella prima classe i carcerati sono collocati in celle isolate, ma sono riuniti nelle ore di lavoro, di passeggio, delle funzioni religiose, ecc. Le punizioni disciplinari possono, in questi stabilimenti d'isolamento essere anche raddoppiate.

11. — L'organizzazione degli stabilimenti per minori fino ai 17 anni è strettamente connessa con quella dei relativi tribunali, nonchè con le disposizioni del codice di procedura penale relative ai minorenni (art. 592-617 cod. di proc. pen.).

Come, secondo le disposizioni del codice di procedura penale, il giudice per minorenni è tenuto a svolgere un'azione educativo-correctiva, così anche tutta la procedura è improntata a carattere spiccatamente educativo. Leggiamo dunque nelle disposizioni relative ai reparti per minorenni che si deve aver di mira l'istruzione generale e professionale, l'educazione fisica e morale e l'addestramento al lavoro. Da tali disposizioni si rileva in particolar modo come in tutto il regolamento di vita nei reparti per i minorenni siano adottati metodi educativi. All'uopo sono chiamati speciali istruttori ed istitutrici ed anche gli altri funzionari vengono scelti tra il personale penitenziario qualificato migliore per servizio e moralità.

Disposizioni particolareggiate regolano il metodo d'istruzione, l'insegnamento professionale, l'occupazione dei giovani in lavori all'aperto, ecc. Ai minorenni di sesso femminile deve essere impartita in primo luogo l'istruzione in lavori attinenti all'economia domestica, poi in lavori manuali femminili e, infine, in mestieri femminili. Il reddito dei lavori dei minorenni nel periodo dell'istruzione viene destinato all'acquisto di strumenti di musica, di giuochi sportivi, di attrezzi di ginnastica, ecc.

(1) Si noti che nella terminologia penitenziaria polacca si evita perfino il termine "rigore", per togliere a tutto il sistema penitenziario il carattere di durezza, tenendosi conto così della suscettibilità individuale dei detenuti.

In massima il minorenni rimane negli appositi stabilimenti fino ai 17 anni compiuti; se però ragioni d'indole educativa lo richiedano può consentirsi ch'essi vi restino per tutta la durata della pena, non però oltre la maggiore età (21 anni).

12. — Prima di terminare questi appunti sull'organizzazione penitenziaria in Polonia, occorre accennare che esistono inoltre speciali disposizioni relative al trattamento degli imputati e, infine, un particolareggiato regolamento sanitario (contenuto nella parte V del regolamento penitenziario).

La tutela medico-sanitaria negli istituti di pena consiste:

- a) nell'organizzazione ospedaliera generale e speciale
- b) nell'istituzione di farmacie;
- c) nel reclutamento e mantenimento del personale medico, farmaceutico e assistenziale;
- d) nella cura dei detenuti;
- e) nel controllo medico sul trattamento alimentare.

Tali compiti trovano la loro regolamentazione in un'apposita serie di disposizioni sanitarie.

Il regolamento medico-sanitario introduce fra l'altro le cartelle biografiche, le quali contengono dati relativi allo stato di salute di ogni singolo detenuto; stabilisce che vi siano delle celle d'osservazione per i nuovi ricoverati, pone particolare cura alle detenute gestanti, organizza presso i penitenziari locali per neonati, ecc. Tale regolamento contiene inoltre una serie di disposizioni relative ai principi d'igiene e tende a portare gli stabilimenti penitenziari all'altezza dell'igiene moderna.

13. — Occorre infine rilevare un'istituzione assai importante e finora generalmente poco in uso nella pratica penitenziaria, istituzione che fu introdotta nell'organizzazione penitenziaria polacca con le disposizioni del nuovo codice di procedura penale. Inizieremo a parlare dell'interruzione della pena (licenza). Tale disposizione entrò in vigore contemporaneamente alla nuova procedura, in data 1° luglio 1929. L'art. 540 del codice di procedura penale dispone infatti che qualora lo stato di salute del detenuto, o anche seri motivi materiali o di famiglia, lo richiedano, ed il recluso abbia fissa dimora nello Stato ed una fonte ben determinata di reddito, può, su richiesta, ottenere un'interruzione della propria pena per la durata di un anno. Tali licenze fino ai sei mesi sono accordate dal p. m., oltre questo termine dal Ministero della giustizia. La licenza può ve-

nire in ogni momento revocata e non può esserne accordata una nuova se non trascorso un anno dall'interruzione della prima. Nel codice di procedura penale troviamo anche disposizioni sulla proroga dell'esecuzione della pena.

14. — Tale è l'aspetto generale dell'esecuzione delle pene detentive in Polonia nel momento attuale. Abbiamo però fatto notare fin dall'inizio di questo breve studio che l'organizzazione penitenziaria polacca dovrà subire un'ulteriore modifica nel momento stesso in cui entrerà in vigore il nuovo codice penale nazionale unico. Tale momento è prossimo perchè in data 14 settembre 1931 il progetto di detto codice è stato definitivamente approvato dalla Commissione di codificazione della Repubblica (1).

Non si può quindi parlare dell'organizzazione penitenziaria in Polonia senza accennare al nuovo codice penale.

Questo introduce soltanto due pene privative della libertà: la reclusione e l'arresto.

Il progetto polacco parte dal presupposto che l'azione repressiva e la politica penitenziaria si devono spostare verso l'esecuzione della pena. A tale tendenza appunto (dice la motivazione) risponde la legale limitazione dei mezzi di sanzione, giacchè nei limiti di uno stesso mezzo si svolge l'individualizzazione penitenziaria, mentre l'imposizione dall'alto di forme rigide, collegate schematicamente con le varie specie di pena, sarebbe in palese contraddizione con una razionale politica penitenziaria.

Il progetto non si occupa dell'organizzazione dell'esecuzione delle pene, lasciando tale cura alla legislazione penitenziaria; esso statuisce unicamente il principio, secondo cui la pena della privazione di libertà debba essere strettamente collegata all'obbligo del lavoro.

Vediamo dunque dalle precitate disposizioni dell'organizzazione penitenziaria che in esse già si è cercato di preparare la base per l'entrata in vigore del nuovo codice, il quale tanta importanza attribuisce all'individualizzazione razionale penitenziaria, evitando con ciò la schematizzazione dei mezzi punitivi, ritenuta nociva dal punto di vista di una intelligente politica penale.

(1) Pubblicato nell'organo ufficiale della suddetta Commissione, n. 56.

Il compito più difficile che incomberà fra poco alla legislazione penitenziaria polacca sarà l'organizzazione degli stabilimenti per le misure di sicurezza. Le disposizioni penitenziarie finora esistenti passano sotto silenzio tale argomento dato che, come si è detto, attualmente vigono ancora in Polonia tre codici penali (l'austriaco, il russo ed il tedesco), i quali non contemplano le misure di sicurezza.

Il progetto del codice penale polacco introduce invece tutta una serie di misure di sicurezza da applicarsi a delinquenti che si presume possano commettere altri delitti.

Il progetto contempla speciali istituti di sicurezza per :

- a) i non imputabili, la cui libertà incondizionata risulta pericolosa per la società;
- b) i minorati psichici, cioè gli individui aventi diminuita capacità d'intendere e di volere ;
- c) gli individui la cui attività deriva dall'alcoolismo (abuso di bevande alcoliche) o dall'azione perniciosa di sostanze stupefacenti ;
- d) i delinquenti per avversione al lavoro ;
- e) coloro che sono caduti tre volte nella recidiva ;
- f) i delinquenti professionali ;
- g) i delinquenti abituali.

La motivazione del precitato progetto, traccia con le seguenti parole le direttive per l'organizzazione degli istituti di sicurezza :

“ Se le pene per delitto contengono sostanzialmente l'elemento vendicativo, ma non sempre quello razionale, le misure di sicurezza invece, nella loro sostanza del tutto prive dell'elemento vendicativo, servono esclusivamente a garantire la società contro la delinquenza. L'idea della razionalizzazione della pena, che è il punto di partenza, deve apparire in diversi modi nell'esecuzione pratica, tendendo allo scopo per diverse vie, altre nei riguardi di delinquenti per inclinazione morbosa, ed altre in quelli di individui fisicamente normali, ma delinquenti per professione „

A chi ha contatto con la pratica dell'organizzazione di stabilimenti di sicurezza non occorre spiegare che il lavoro preparatorio per la creazione di tali stabilimenti non è cosa facile. E pertanto fin d'ora, cioè prima ancora dell'entrata in vigore del nuovo codice penale, si studia in Polonia con vivo interesse il problema della realizzazione pratica delle misure di sicurezza ed

i risultati pratici della relativa organizzazione in Italia, che, detenendo, come sempre, il primato nel campo del diritto penale, è stata la prima ad affrontare il problema della introduzione nella pratica degli stabilimenti per le misure amministrative di sicurezza detentive.



